



STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Con delibera del 17 Novembre 2014 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, sono stati approvati Regolamento e Statuto della costituenda Camera Arbitrale Forense di Reggio Emilia. Con delibera dell'11 Gennaio 2016 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia ha proceduto a modificare lo Statuto e il Regolamento, come sopra già approvati e deliberati, approvando, altresì, l'inserimento del Codice Deontologico per gli Arbitri, il Regolamento per l'iscrizione nell'Elenco degli Arbitri e il Comitato Scientifico a seguire la costituzione effettiva della "CAMERA ARBITRALE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA" (in seguito denominata Camera Arbitrale).

Art. 2 - NATURA GIURIDICA, PATRIMONIO E AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

1. La Camera Arbitrale non ha personalità giuridica, né un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di cui costituisce articolazione interna.
2. I fondi per il funzionamento della Camera Arbitrale sono erogati dal Consiglio dell'Ordine, nel solo caso in cui le entrate derivanti dai procedimenti arbitrali presso di essa svolti non siano sufficienti.
3. La Camera Arbitrale è dotata di autonomia organizzativa, nonché di una contabilità autonoma rispetto a quella dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia secondo quanto disposto all'art 14 del presente Statuto.
4. La Camera Arbitrale, nei limiti del proprio scopo e dei propri compiti e funzioni, come stabiliti dal presente Statuto, dal Regolamento di procedura e dal Codice Etico approvati dal Consiglio

dell'Ordine, ha la capacità di agire nei rapporti coi terzi e sarà ad ogni effetto rappresentata dal suo Presidente.

5. La Camera Arbitrale dovrà sottoscrivere una Polizza Assicurativa di importo non inferiore a Euro 3.000.000,00 per la responsabilità patrimoniale a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività arbitrale.

6. La Camera Arbitrale non può in alcun caso assumere diritti ed obblighi connessi con gli affari trattati dagli arbitri che operano presso di sé.

Art. 3 - SCOPI

1. La Camera Arbitrale ha per oggetto la prestazione delle attività volte alla definizione di controversie a mezzo arbitrato rituale o irrituale, arbitraggio e perizia contrattuale.

2. La Camera Arbitrale ha lo scopo di favorire lo sviluppo della cultura dell'arbitrato e di contribuire così a ridurre il carico della giurisdizione ordinaria, avvalendosi di arbitri iscritti nel proprio Elenco.

3. La Camera Arbitrale ha altresì per oggetto lo sviluppo e la diffusione della cultura e delle attività arbitrali e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie che realizzerà attraverso l'organizzazione di convegni, commissioni di studio, ricerche, corsi di formazione ed altre iniziative reputate utili a tal fine.

4. La Camera Arbitrale persegue le proprie finalità istituzionali attraverso la corretta ed economica gestione delle risorse, imparzialità e buon andamento dell'attività, nel rispetto dei principi fondamentali attinenti al soddisfacimento dell'interesse pubblico e dell'ordinamento giuridico, con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

5. La Camera Arbitrale è senza finalità di lucro.

Art. 4 - ATTIVITA' E COMPETENZE

1. La Camera Arbitrale sovrintende all'amministrazione dei seguenti procedimenti sottoposti al suo Regolamento:

- a. Arbitrato ordinario, rituale o irrituale;
- b. Arbitrato semplificato;
- c. Arbitraggio;
- d. Perizie contrattuali.

2. La Camera Arbitrale svolge le seguenti funzioni:

- a. Tiene e aggiorna annualmente l'elenco degli arbitri;
- b. Pubblica l'Elenco degli arbitri, consultabile sul sito Internet del Consiglio dell'Ordine;
- c. Nomina gli arbitri, gli arbitratori o periti e sovrintende al rispetto delle regole procedurali;

d. Fornisce i servizi di segreteria;

e. Predisporre e modifica Statuto, Regolamento e modelli di clausole compromissorie;

f. Organizza convegni formativi e corsi di preparazione e formazione per arbitri;

g. Vigila sulla sussistenza in capo agli arbitri, agli arbitratori e ai periti nominati dei requisiti previsti dalla legge e dal suo Regolamento, compresa l'effettuazione degli aggiornamenti professionali previsti

3. La Camera Arbitrale garantisce la celerità e l'economicità delle procedure, nel rispetto del principio del contraddittorio e con costi predeterminati in funzione del valore della controversia, in base alla tariffa allegata al suo Regolamento.

4. La Camera Arbitrale non decide né risolve le controversie.

Art. 5 - SEDE

La sede legale della Camera Arbitrale è presso gli uffici dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, in Via Paterlini 1 - Palazzo di Giustizia.

ART. 6 - ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE

Sono organi della Camera:

- a. Il Presidente;
- b. Il Segretario;
- c. Il Tesoriere;
- d. Il Consiglio Direttivo;
- e. Il Comitato Scientifico.

Art 7 - INCOMPATIBILITA'

I membri degli organi della Camera Arbitrale (il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, il Segretario, il Tesoriere) e tutti i componenti del Consiglio dell'Ordine non possono essere nominati arbitri, periti od arbitratori nelle procedure amministrative dalla Camera Arbitrale.

Art. 8 - PRESIDENTE

1. Il Presidente della Camera Arbitrale è di diritto il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia ovvero, su proposta di quest'ultimo, altro soggetto eletto dal Consiglio dell'Ordine tra i suoi componenti.

2. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale della Camera Arbitrale;

- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- c) adotta i provvedimenti del Consiglio Direttivo;
- d) nei casi di necessità e urgenza, adotta i provvedimenti opportuni, da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – SEGRETARIO

1. Il Segretario della Camera Arbitrale è di diritto il Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.
2. Il Segretario svolge per la Camera Arbitrale funzioni corrispondenti a quelle svolte quale Segretario in seno al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.
3. Il Segretario è preposto all'organizzazione dell'attività della Camera Arbitrale e a tal fine organizza la segreteria della Camera Arbitrale.
4. Il Segretario cura l'espletamento dei servizi amministrativi indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti arbitrali, tiene i fascicoli dei procedimenti, anche su supporto informatico.
5. Coloro che coadiuveranno il Segretario devono essere ed apparire imparziali, non entrando mai nel merito delle singole controversie; sono tenuti all'obbligo di riservatezza, rispetto a quanto a loro conoscenza in forza delle mansioni svolte.

Art. 10 – TESORIERE

1. Il Tesoriere della Camera Arbitrale è di diritto il Tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.
2. Il Tesoriere svolge per la Camera Arbitrale funzioni corrispondenti a quelle svolte come Tesoriere in seno al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.
3. Il Tesoriere provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese, in esecuzione del preventivo economico e del bilancio di esercizio, quali capitoli del preventivo economico e del bilancio consuntivo d'esercizio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.
4. Il Tesoriere può essere in qualsiasi momento revocato dal proprio incarico dal Consiglio Direttivo e sostituito.
5. Il Tesoriere ha il compito di:
 - a. Gestire le disponibilità finanziarie della Camera Arbitrale, in esecuzione delle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo;
 - b. Effettuare i pagamenti disposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
 - c. Provvedere alla riscossione di contributi e versamenti;
 - d. Custodire tutta la documentazione contabile;

- e. Predisporre il progetto di bilancio consuntivo e bilancio preventivo, con relativa relazione, da sottoporre al Consiglio Direttivo per la sua approvazione.

Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da due Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati in carica.
2. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in carica, subito dopo il suo insediamento, nomina i due componenti del Consiglio Direttivo scelti tra i suoi membri, che rimarranno in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine.
3. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in carica provvede quanto prima alla sua sostituzione. Il membro sostituito così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.
4. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, anche "ad horas", con comunicazione scritta inviata via email o via fax.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
6. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario. Esse sono valide con la partecipazione di almeno tre membri e possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè consentano la partecipazione attiva di ciascun membro nella discussione e nella deliberazione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
7. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all'organizzazione e all'individuazione delle necessarie risorse finanziarie per il funzionamento della Camera Arbitrale ed approva gli Statuti ed i Regolamenti per lo svolgimento dei servizi di arbitrato, perizia contrattuale ed arbitraggio.
8. Il Consiglio Direttivo, in particolare, con apposito verbale:
 - a) delibera, su proposta del Comitato Scientifico, le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti e delle procedure che disciplinano le attività di arbitrato, perizia contrattuale e arbitraggio;
 - b) adotta i piani di sviluppo della Camera Arbitrale ed i provvedimenti necessari per la loro realizzazione;
 - c) delibera il preventivo economico ed il bilancio di esercizio, quali capitoli del preventivo economico e del bilancio consuntivo d'esercizio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;
 - d) nomina i componenti del Comitato Scientifico di cui al successivo art. 12;
 - e) approva le tariffe delle attività arbitrali e degli arbitri su parere del Comitato Scientifico;
 - f) nomina gli arbitri ed i periti nei casi previsti dai regolamenti e dalle procedure, stabilendo gli onorari

degli stessi, nonché i compensi della Camera Arbitrale, in ottemperanza a quanto previsto dalle tariffe di cui alla precedente lettera e).

g) provvede sui casi di ricusazione o sostituzione degli arbitri e dei periti nei casi previsti dai regolamenti e dalle procedure;

h) approva i modelli di clausole compromissorie e di compromessi arbitrali e di conciliazione in accordo con il Comitato Scientifico;

i) fissa altresì le regole deontologiche per gli arbitri, conciliatori, periti ed arbitratori, su proposta o previo parere del Comitato Scientifico;

l) delibera su ogni altra questione o attività sottopostagli dagli altri organi della Camera Arbitrale.

Art 12 – COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è composto da due Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati in carica e da un numero di membri esterni al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, variabile e comunque sempre dispari, non inferiore a tre, scelti nel mondo delle professioni e nominati dal Consiglio Direttivo.

2. I due Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati in carica verranno nominati fra coloro che non compongono il Consiglio Direttivo e rimarranno in carica per quattro anni, fino all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine.

3. Anche i membri esterni al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati rimarranno in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine.

4. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo provvede quanto prima alla sua sostituzione. Il membro sostituito così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.

5. Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un Coordinatore. Il Coordinatore convoca e presiede le riunioni del Comitato Scientifico.

6. Le sedute sono presiedute dal Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano. Esse sono valide con la partecipazione di almeno tre membri e possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè consentano la partecipazione attiva di ciascun membro nella discussione e nella deliberazione. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

7. Il Comitato Scientifico dovrà riunirsi almeno due volte l'anno.

Art. 13 – ATTRIBUZIONI – COMPETENZE DEL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico, inoltre, esprime ogni parere necessario, anche a richiesta del Consiglio Direttivo, sul funzionamento della Camera Arbitrale e, in particolare, sulle modalità di nomina e sulle

qualifiche necessarie per i componenti dei collegi arbitrali all'interno della Camera Arbitrale, la designazione dei quali è comunque effettuata con delibera del Consiglio Direttivo

2. Il Comitato Scientifico:

a) esprime proposte e pareri sui piani di sviluppo della Camera Arbitrale e sulle modalità per la loro attuazione;

b) esprime proposte e pareri sulle proposte di convenzione in materia arbitrale;

c) esprime proposte e pareri sulle modifiche statutarie e su tutte le attività istituzionali della Camera Arbitrale;

d) esprime proposte e pareri sulle tariffe della Camera Arbitrale e degli Arbitri;

e) esprime proposte e pareri sull'organizzazione e promozione di convegni, pubblicazioni, commissioni di studio, ricerche, corsi di formazione e azioni comuni con altre istituzioni e organizzazioni economiche, imprenditoriali e professionali e con altri organismi pubblici e privati, comunque interessati alla diffusione delle attività e procedure della Camera Arbitrale.

ART. 14 – BILANCIO

1. L'esercizio finanziario della Camera Arbitrale coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono predisposti ogni anno entro il 30 Giugno 2017 dal Tesoriere, con relazione di accompagnamento, ed approvati dal Consiglio Direttivo entro il successivo 31 Luglio 2017 e così anno dopo anno.

ART. 15 – LIQUIDAZIONE

1. La liquidazione della Camera Arbitrale deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

2. Il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore che predisponde un progetto di liquidazione che viene approvato dal medesimo Consiglio Direttivo.

3. Tutte le disponibilità patrimoniali che eventualmente residuino dopo la liquidazione devono essere destinate al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

ART. 16 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente Statuto potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei propri componenti.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno 12 gennaio 2016.